

**DELIBERAZIONE 18 DICEMBRE 2014**  
**632/2014/R/GAS**

**ADOZIONE DI UN PARERE CONGIUNTO TRA LE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE ITALIANA,  
GRECA E ALBANESE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI TAP AG DI PROROGARE IL PERIODO  
DI VALIDITÀ DELLA DECISIONE DI ESENZIONE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 18 dicembre 2014

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 73/09);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento 715/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 715/09);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2013 recante la concessione di un'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto di esenzione del 13 marzo 2013);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013, recante integrazione delle richieste della Commissione europea relativamente alla concessione dell'esenzione dalla disciplina di accesso ai terzi a favore di TAP AG (di seguito: decreto di esenzione del 25 giugno 2013);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 78/2013/R/gas) recante "Adozione dell'*Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG's Exemption Application* (di seguito: *Joint Opinion*);

- la lettera trasmessa da TAP AG, recante la richiesta di esenzione per il gasdotto TAP in data 2 settembre 2011, prot. Autorità n. 22591 (di seguito: lettera del 2 settembre 2011);
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante “*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*” (di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas), recante “Recepimento delle integrazioni richieste dalla Commissione Europea in merito all’*Energy Regulators Joint Opinion on TAP AG’S Exemption Application*, adottata con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 78/2013/R/GAS” e il relativo Allegato, costituito dal Paragrafo 4 della *Joint Opinion* come emendata dalla deliberazione 249/2013R/GAS (di seguito: *Final Joint Opinion*);
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013, 495/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 495/2013/R/gas);
- la lettera trasmessa da TAP AG, recante una richiesta di proroga del periodo di validità della decisione di esenzione, in data 27 giugno 2014, prot. Autorità n. 18408 (di seguito: lettera del 27 giugno 2014);
- la lettera trasmessa da TAP AG in data 12 agosto 2014;
- la lettera trasmessa da TAP AG in data 11 novembre 2014, prot. Autorità n. 32645 (di seguito: lettera dell’11 novembre 2014);
- la lettera trasmessa da TAP AG in data 26 novembre 2014, prot. Autorità n. 35080 (di seguito: lettera del 26 novembre)
- la lettera trasmessa da TAP AG in data 17 dicembre 2014, prot. Autorità n. 36977 del 18 dicembre 2014 (di seguito: lettera del 17 dicembre 2014).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 36 della Direttiva 73/09, come recepito dall’articolo 33, del decreto legislativo 93/11, ha riformato la disciplina dell’esenzione di nuove infrastrutture del sistema gas dal c.d. Third Party Access (di seguito: TPA), prevista dall’articolo 1, comma 17, della legge 239/04 confermando la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) a concedere l’esenzione dopo aver acquisito il parere dell’Autorità;
- la società TAP AG, con lettera del 2 settembre 2011, ha presentato istanza di esenzione al Ministero, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, per il progetto di un nuovo gasdotto che attraversa la Grecia e l’Albania e approda in Italia (di seguito: gasdotto TAP); ciò comporta, pertanto, che la valutazione in merito alla richiesta di esenzione sia effettuata congiuntamente dalle autorità nazionali di regolazione dei paesi coinvolti (di seguito collettivamente: “le

- Autorità”), ossia, l’Autorità per l’Italia, la Regulatory Authority for Energy (di seguito: RAE) per la Grecia e l’Enti Rregulator I Energjise per l’Albania (di seguito: ERE);
- in particolare, la predetta istanza includeva una richiesta di esenzione, per un periodo di 25 anni, decorrente dalla data di entrata in esercizio del gasdotto da:
    - l’obbligo di TPA (Articolo 32 della Direttiva 73/09);
    - le tariffe regolate (Articoli 41, comma 6, 41, comma 8, 41, comma 10 della Direttiva 73/09),
    - gli obblighi di separazione proprietaria (Articolo 9 della Direttiva 73/09);
    - gli obblighi di cui al Regolamento 715/09, con l’eccezione dell’Articolo 19, comma 4;
  - l’Autorità, con deliberazione 78/2013/R/gas, ha adottato la *Joint Opinion*, recante il parere ai fini del rilascio della decisione formale di esenzione, da parte delle autorità competenti;
  - con decreto del 13 marzo 2013, il Ministero ha adottato il provvedimento di esenzione che richiama integralmente la *Joint Opinion*, aggiungendo ulteriori prescrizioni relative alle misure di promozione della concorrenza applicabili in Italia;
  - con deliberazione 249/2013/R/gas, l’Autorità ha adottato le integrazioni richieste da parte della Commissione europea relativamente alla Sezione 4 della *Joint Opinion* (la Sezione 4 come emendata dalla deliberazione 249/2013R/gas è di seguito definita *Final Joint Opinion*);
  - con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha recepito le integrazioni e modifiche contenute nella decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013 che richiama integralmente la *Final Joint Opinion*, senza alcuna modifica;
  - il paragrafo 4.10.2 della *Final Joint Opinion* prevede, in coerenza con l’articolo 36, comma 9, della Direttiva 73/09, che la decisione di esenzione perda effetto 3 anni dopo la sua adozione (6 giugno 2016) qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell’infrastruttura non sia ancora iniziata e 6 anni dopo la sua adozione (6 giugno 2019) qualora, entro il medesimo termine, l’infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo del soggetto a cui la deroga è stata concessa;
  - le predette tempistiche tenevano conto dello stato del progetto al momento dell’adozione della *Final Joint Opinion* e delle migliori stime disponibili in quel momento in merito alla data presunta di entrata in esercizio del gasdotto atteso che, né il Consorzio Shah Deniz (di seguito: Consorzio SD) né TAP AG avevano ancora preso la decisione finale di investimento;
  - successivamente, con deliberazione 495/2013/R/gas, l’Autorità ha approvato la metodologia di calcolo delle tariffe di trasporto proposta da TAP AG nel "*TAP Tariff Code*" che prevede, tra l’altro, che la tariffa sia determinata anche in funzione della data effettiva di entrata in esercizio del gasdotto;

- in base al *TAP Tariff Code*, la data di entrata in esercizio dell'infrastruttura è individuata con un meccanismo dinamico così detto "a imbuto" (c.d. "*funneling mechanism*") che, per approssimazioni successive, riduce la finestra temporale all'interno della quale può collocarsi la data di inizio dell'attività commerciale del gasdotto; a quel tempo, sulla base delle migliori stime disponibili, si riteneva che tale data fosse il 1° gennaio 2019;
- dopo aver preso la decisione finale di investimento nel progetto in questione, (in data 14 dicembre 2013), il Consorzio SD ha comunicato a TAP AG che la prima finestra temporale prevista dal *funneling mechanism* sarebbe durata dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022;
- alla luce di quanto sopra, TAP AG, con lettera del 27 giugno 2014, ha formalmente richiesto alle Autorità di prorogare il periodo di validità della decisione di esenzione, e quindi di fissare rispettivamente le date del 1 gennaio 2018 e del 31 dicembre 2022, quali termini ultimi entro cui il gasdotto deve essere costruito ed entrare in esercizio;
- successivamente, con lettera del 17 dicembre 2014, TAP AG ha informato le Autorità che sulla base della più recente notifica ricevuta dal Consorzio SD (il 16 dicembre) la seconda finestra temporale prevista dal predetto *funneling mechanism* per la consegna del gas sarebbe durata dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- i termini proposti consentirebbero di allineare la presunta data di entrata in esercizio del gasdotto con i contratti sottostanti di trasporto gas dato che, dalle informazioni fornite dal Consorzio SD non è ipotizzabile che la prima consegna di gas possa aver luogo prima di gennaio 2020;
- a giustificazione della sua richiesta di proroga, TAP AG, con le lettere del 14 marzo 2014, dell'11 novembre 2014, del 26 novembre 2014 e del 17 dicembre 2014, ha spiegato che:
  - gli attuali impegni contrattuali assunti dal Consorzio SD non consentono di anticipare la consegna del gas in Europa rispetto alla data del 1 gennaio 2020 né di posticiparla oltre il 31 dicembre 2020;
  - tali meccanismi contrattuali sono imposti a TAP AG dal Consorzio SD pertanto la prima non ha alcun potere di influenzare le decisioni riguardanti la data di consegna del gas;
  - inoltre, il disallineamento tra il periodo di validità della decisione di esenzione e la durata dei contratti di trasporto gas (anch'essa definita mediante il *funneling mechanism*) assoggetterebbe TAP AG e gli *shipper* a un significativo rischio finanziario e commerciale poiché tale discrepanza creerebbe incertezza in merito:
    - i. alla capacità effettivamente a disposizione degli *shipper* alla fine del periodo di esenzione con conseguente impossibilità da parte di questi ultimi di far fronte agli obblighi di acquisto di gas assunti attraverso la sottoscrizione di contratti di lungo termine; e

- ii. alla possibilità per TAP AG di recuperare l'investimento nel gasdotto entro 25 anni, ipotesi sulla quale gli stessi azionisti di TAP AG hanno basato la loro decisione di investimento nel progetto in questione;
- il *funneling mechanism* è stato concepito in modo tale da garantire la flessibilità necessaria ad allineare la data di entrata in esercizio del gasdotto con i vari investimenti presenti lungo tutta la filiera del progetto; in tal modo nessun investimento è effettuato con troppo anticipo o in ritardo rispetto al dovuto, ponendo oneri finanziari o rischi inutili in capo agli investitori;
- il *funneling mechanism* non rinvia *sine die* la data di entrata in esercizio del gasdotto ma, al contrario, definisce un termine ultimo entro cui il gas deve essere consegnato agli utenti (ossia, al più tardi il 31 dicembre 2020 sulla base delle ultime informazioni acquisite con la lettera del 17 dicembre 2014);
- infine, l'allineamento tra il periodo di validità della decisione di esenzione e le tempistiche del *funneling mechanism* consentirebbero agli *shipper* di assicurarsi la capacità in entrata nel sistema di trasporto italiano per l'intera durata dei sottostanti contratti di approvvigionamento di gas.

**RITENUTO CHE:**

- in coerenza con quanto disposto dall'art. 36, della Direttiva 73/09, la richiesta di TAP AG di prorogare il periodo di validità della decisione di esenzione sia motivata da circostanze che erano ignote al momento dell'adozione della *Final Joint Opinion* e che esulano dal diretto controllo della società richiedente;
- le tempistiche associate ai vari investimenti lungo tutta la filiera del progetto in questione hanno condizionato la data prevista di entrata in esercizio del gasdotto;
- la decisione di utilizzare il *funneling mechanism* per la determinazione della data di entrata in esercizio del gasdotto in concomitanza con le prime consegne di gas in Europa appare adeguato a consentire il necessario coordinamento tra i vari investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture complesse come il progetto in parola;
- diversamente, l'eventuale scelta di una data fissa (peraltro individuata con largo anticipo rispetto alla realizzazione del progetto) entro cui il gasdotto debba essere operativo, appare meno appropriata nel caso di specie dato che la totale assenza di flessibilità potrebbe arrecare maggiori rischi finanziari e inefficienze ai danni dei soggetti che investono lungo tutta la filiera del progetto;
- l'eventuale proroga del periodo di validità della decisione di esenzione richiesta da TAP AG non sembra poter dare adito a un ulteriore ritardo nell'entrata in esercizio del gasdotto dato che, dalle informazioni ricevute, risulta che siano già stati assunti impegni vincolanti tra *buyer* e *shipper*, pertanto non vi sarebbero ulteriori motivi per differire la data di consegna del gas;

- alla luce delle considerazioni di cui ai precedenti punti, sia opportuno esprimere un parere positivo sulla richiesta di TAP AG di prorogare il periodo di validità della decisione di esenzione rilasciata dal Ministero con decreto del 25 giugno 2013

### **DELIBERA**

1. adottare il documento "*Energy regulators' joint opinion on TAP AG's request for a prolongation of the validity period of the exemption decision*", allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Commissione europea, al Ministro dello Sviluppo Economico, RAE, ERE e alla società TAP AG;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

18 dicembre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*